



Oggetto: Riepilogo oneri per i titolari di impianti distribuzione carburanti ex art. 1 Legge 124/2017 ss.

Si dà seguito alle precedenti note in merito all'oggetto per ricordare qualora necessario che i descritti **adempimenti in tema di Anagrafe ministeriale** degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 1 **commi da 100 a 118 Legge n. 124/2017 e ss.** (Mercato e concorrenza), i cui termini sono stati prorogati come è noto a norma dell'art. 1 comma 1132 Legge n. 205/2017 e ss. (Bilancio 2018), rientrano in via esclusiva nella sfera di competenza delle **compagnie petrolifere titolari delle relative autorizzazioni** e dunque non anche dei gestori dei medesimi impianti.

Pertanto, pur ribadendo che tali obblighi di iscrizione nella predetta Anagrafe e di adeguamento degli impianti incompatibili **riguardano le sole società concessionarie proprietarie** degli impianti di distribuzione carburanti, **è appena il caso di riepilogare quanto segue** per opportuna conoscenza del settore associato in indirizzo.

Si conferma in primo luogo che l'art. 1 **commi 100 e 101** citata Legge 124/17 prevede l'introduzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un'**Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, cui i titolari di autorizzazione** (società petrolifere concessionarie) **dovranno iscriversi entro il 24 agosto 2018 p.v.**

A tale Anagrafe, finalizzata come è noto ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell'art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 giugno di ogni anno, potranno accedere per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni e la **Cassa conguglio GPL.**

In tale ottica, un successivo Decreto del MSE dovrebbe riorganizzare anche il **Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti**, riducendo il numero dei componenti e contemplando la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante per l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Contestualmente all'iscrizione nell'Anagrafe **gli stessi titolari** in base al successivo **comma 102 dovranno autocertificare**, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indirizzare al medesimo MSE, al competente Comune ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **che il proprio impianto ricada o meno in una delle fattispecie di incompatibilità** di cui alle vigenti disposizioni regionali.

Si intende che in caso affermativo il titolare a norma del **comma 103** si impegnerà ad eseguire il **tempestivo adeguamento dell'impianto incompatibile**, da completare **entro il 29 febbraio 2019,**

ferma restando **in caso di inadempimento** la necessaria **cessazione dell'attività entro il 29 novembre 2018** ed il consequenziale smantellamento dell'impianto stesso.

NB: in base ai successivi **commi 105 e 107** il titolare che ometta di inviare al MSE la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti, contestuale all'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe generale, rischierà l'irrogazione di una **sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 7.000** per ogni mese di ritardo rispetto al sopra richiamato termine utile, con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni **pena la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione e dalla licenza di esercizio** a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Regione e del Comune territorialmente competenti.

Si conferma altresì che i proventi di tali sanzioni, già spettanti sino al 31 dicembre 2017 al Fondo Indennizzi per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 32/1998 e ss., sono stati acquisiti nell'entrata di bilancio dello Stato a **partire dal 1° gennaio 2018**, termine a decorrere dal quale, non a caso, la predetta **Cassa conguaglio GPL** a norma del **comma 106 è dovuta confluire come è noto**, con le relative funzioni ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, **nell'ambito di Acquirente unico Spa per il tramite dell'OCSIT** (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano).

Dalle disposizioni sopra illustrate deriva in sostanza che **l'iscrizione alla sopra descritta Anagrafe ministeriale** degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale è **per le società petrolifere conditio sine qua non per la validità del loro titolo autorizzativo o concessorio**.

A titolo meramente esemplificativo dell'**essenzialità di tale requisito per il titolare**, il successivo **comma 108** prevede che finanche **il rilascio al gestore del Registro annuale di carico e scarico** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle dogane **sarà subordinato alla verifica presso l'Anagrafe che l'impianto sia stato iscritto dal titolare stesso e dichiarato compatibile a norma di legge**.

In riferimento all'autocertificazione cui i titolari saranno tenuti in sede di iscrizione all'Anagrafe MSE, si conferma infine ai sensi del **comma 112** che ai fini della sicurezza nella circolazione stradale **gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati** e delimitati dai Comuni a norma di legge **si reputano incompatibili**:

- qualora **privi di sede propria**, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada);
- se **situati all'interno di aree pedonali**, a norma dell'art. 3 comma 1 nr. 2) medesimo D.Lgs 285/92 (Codice).

Parimenti, in base al successivo **comma 113** ed agli stessi fini di sicurezza nella circolazione stradale, **gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati** e delimitati dai Comuni a norma di legge **si reputano incompatibili**:

- se **ricadenti in corrispondenza di biforcazioni** di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) ed ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi in più strade pubbliche;
- qualora **ricadenti all'interno di curve con raggio non oltre mt. 100**, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;

- se **sprovvisi di sede propria**, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada).

Si ricorda infine che in virtù del combinato disposto tra i **commi 115 e 117**, salvo i casi delle aree di servizio per il cui ripristino siano stati già sottoscritti specifici accordi od atti amministrativi, **i titolari degli impianti di distribuzione carburanti che cessino l'attività entro il 24 agosto 2020** comunicheranno al competente Comune l'avvio delle **seguenti procedure di dismissione** tese a **prevenire rischi per la sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria**:

- smantellamento delle attrezzature fuori terra;
- rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
- messa in sicurezza delle strutture interrate;
- esecuzione di indagini ambientali ai sensi del DM ambiente n. 31/2015 ove necessario **in caso di contaminazione**, avvalendosi degli Accordi di programma di cui all'art. 246 D.Lgs n. 152/2006 – Codice ambientale;
- bonifica del sito, **in caso di accertata contaminazione** (v. predetti Accordi di programma);
- rimozione delle strutture interrate, **in caso di riutilizzo** dell'area di servizio.

In allegato, per ogni eventuale ulteriore conoscenza in merito all'oggetto, **un estratto aggiornato dell'art. 1 citata Legge Concorrenza 124/2017 e ss. commi da 100 a 118 in tema di distribuzione carburanti**.